

COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO
di individuazione delle aree e delle caratteristiche per
l'installazione di strutture temporanee ad uso dehor

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 Aprile 2013 Deliberazione n. 00

Elaborato a cura del Settore 2 Tecnico

Redattore:

Geom. Maurizio Battaglia

Ha collaborato:

Ing. Junior Andrea Biziofi

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato a servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehor stagionali e/o permanenti, in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente cittadino.

L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico e privato per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 2

Definizioni di Dehor

1. Per dehor si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
2. Fatta salva la composizione di cui all'art. 3, il dehor può essere aperto, con struttura semichiusa o chiusa.
3. Per aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.
4. Per struttura semichiusa o chiusa si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.
5. Per dehor stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
6. Per dehor permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 3

Composizione dei Dehor

1. Gli elementi del Dehor di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni, gazebo, ecc.;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- elementi complementari del tipo 1 per "dehor aperto": copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione < 3,00 metri, dotata o meno di sostegni.
- elementi complementari del tipo 2 per "dehor semichiuso": copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali.
- elementi complementari del tipo 3 per "dehor chiuso": struttura chiusa rigida di tipo scatolare.

- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;
- d. altri elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4

Ubicazione, dimensioni e caratteristiche

1. I dehor devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
2. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehor.
3. Non è consentito installare dehor o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehor non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.

Qualora l'installazione del dehor interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50.

Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehor.

5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

6. L'installazione del dehor potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità.

L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

7. Non è consentito installare dehor o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.

Non è comunque consentito installare dehor o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

Non è consentito inoltre installare dehor o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza.

Il dehor non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

8. Il dehor deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

9. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

10. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.

Le strutture di tipo scatolare non devono in nessun caso costituire aumento di volume né aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici.

Dette strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, preferibilmente previste nell'ambito dei provvedimenti di Giunta di cui all'art.4.16, purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza.

La compatibilità deve essere avvalorata da dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa verifica da parte degli uffici tecnici preposti e delle commissioni competenti.

11. E' possibile installare dehor per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere.

Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

12. Sugli elementi che compongono il dehor non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di esercizio.

13. Il dehor va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

14. Nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

15. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.

16. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le caratteristiche tecniche - morfologiche, i colori, i materiali degli elementi che compongono le diverse tipologie di dehor, l'impiego di sistemi e materiali fonoassorbenti in determinati casi, oltre alle

altre modalità esecutive di installazione e impianto, sia per gli ambiti vincolati o di particolare rilevanza storica e ambientale, sia per tutti gli altri ambiti della città.

Allo stesso modo la Giunta comunale potrà predisporre progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehor per le zone di alto valore storico e ambientale del paese di Pedrengo o per particolari vie cittadine, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 1.

E' facoltà infine della Giunta comunale approvare piani di localizzazione volti ad individuare, in determinati ambiti cittadini, quelle porzioni di sedime entro le quali unicamente potranno essere autorizzate, fatte salve tutte le rispondenze alle norme regolamentari e tecniche, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehor.

Art. 5

Ambiti di valore storico e ambientale

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sue modifiche ed integrazioni, sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, con i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di disciplina del settore commerciale, delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con dehor.

2. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehor più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehor, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; le proposte di dehor e gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

4. Negli ambiti di valore storico e ambientale non sono consentite di norma tipologie di dehor a gazebo, con copertura a pagoda, a padiglione, a pergola.

Non possono essere consentite tipologie di dehor fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentativi.

Eccezioni potranno essere valutate per casi particolari, adeguatamente motivati, previa acquisizione di tutti i necessari nulla-osta ed autorizzazioni.

5. Successivamente all'adozione dei provvedimenti comunali di cui al precedente comma 1, gli esercizi commerciali ricadenti negli ambiti individuati, saranno soggetti all'adeguamento delle strutture e degli elementi di arredo alla scadenza prevista dalla concessione e comunque nel termine massimo di 18 mesi dalla data di adozione dei provvedimenti medesimi, presentando formale nuova istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico, così come stabilito al successivo articolo 6.

Art. 6

Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehor

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehor stagionale o permanente su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo all'Amministrazione comunale; i termini del procedimento sono fissati in 60 giorni per le occupazioni ordinarie e 90 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale.

3. Le istanze di cui al precedente comma 2 devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b. adeguati elaborati grafici redatti da tecnico abilitato alla professione in scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d. campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico

esercizio richiedente occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente;

f. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti;

g. relazione di impatto acustico.

La documentazione di cui al punto b) va prodotta in 5 copie, quella relativa ai punti a) - c) va prodotta in 3 copie. E' gradita copia su supporto informatico, che sostituirà in futuro il supporto cartaceo, diventando modalità obbligatoria di presentazione, non appena sarà completo il processo di informatizzazione degli uffici comunali riceventi: tale modalità a regime dovrà essere preceduta da apposito provvedimento dirigenziale che stabilisca anche gli standard ed i criteri di presentazione delle richieste da parte degli utenti e dei professionisti esterni.

4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo art. 7.

5. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor permanente si intende rilasciata per un massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa, salvo rinnovo secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Il rilascio della concessione è soggetto al versamento della cauzione nella misura determinata dal dirigente competente; la concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Art. 7

Rinnovo concessione per dehor

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor rispetto a quello precedentemente autorizzato, i nulla osta di cui al punto h) del comma 3, dell'art. 6, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehor (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 8

Attività consentite

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

2. Nei dehor non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehor devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

4. Nei dehor è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 9

Orario d'esercizio

1. Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 10

Danni arrecati a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Manutenzione del dehor

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehor in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.
2. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
5. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del Dehor ed al ripristino dello stato dei luoghi originario.

Art. 12

Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehor, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehor è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo.
Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehor è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.
Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
4. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehor, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 480.
Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 13

Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. al dehor autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - c. causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienicosanitarie e la sicurezza;
 - d. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo non vengono ritirati e custoditi secondo le modalità previste all'art. 12;
 - b. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.
 - e. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 12, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso.

Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

Pagamento del canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehor è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehor.

2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con specifica delibera del Consiglio Comunale. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel citato Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP.

Art. 16

Deroghe

1. E' facoltà della Giunta comunale, con provvedimento adeguatamente motivato di concessione, previo parere della Conferenza dei Servizi e delle commissioni competenti, adottare deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi particolari ed eccezionali, relativamente:

a) a quanto indicato agli art. 4 e 5;

b) alla puntuale collocazione del dehor nell'ambito dello spazio pubblico o di uso pubblico interessato.

La richiesta motivata di deroga, che comunque deve rispettare le norme di legge, deve essere presentata contestualmente al progetto di installazione del dehor e verrà valutata a giudizio insindacabile della Giunta comunale.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehor, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

4. Si fa rimando al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP, per quanto riguarda l'attività istruttoria degli uffici comunali, l'attività della Conferenza dei Servizi, il rilascio ed il diniego della concessione, il versamento della cauzione, l'uso di amplificatori sonori, ed eventuali altre disposizioni che si integrino con il presente Regolamento.

5. Per quanto riguarda la realizzazione dei dehor su proprietà privata si rimanda allo specifico provvedimento rilasciato dal competente Ufficio.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità - pag. 1
- Art. 2 - Definizioni di dehor - pag. 1
- Art. 3 - Composizione del dehor - pag. 2
- Art. 4 - Ubicazione, dimensioni e caratteristiche - pag. 2
- Art. 5 - Ambiti di valore storico e ambientale - pag. 4
- Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehor - pag. 4
- Art. 7 - Rinnovo concessione per dehor - pag. 4
- Art. 8 - Attività consentite - pag. 5
- Art. 9 - Orario d'esercizio - pag. 6
- Art. 10 - Danni arrecati a terzi - pag. 6
- Art. 11 - Manutenzione del dehor - pag. 6
- Art. 12 - Sanzioni e misure ripristinatorie - pag. 6
- Art. 13 - Revoca e sospensione della concessione - pag. 7
- Art. 14 - Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico - pag. 7
- Art. 15 - Pagamento del canone - pag. 8
- Art. 16 - Derghe - pag. 8
- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali - pag. 8